

**REGIONE VENETO
PROVINCIA DI BELLUNO**

**COMUNE
SAN NICOLO' DI COMELICO**

**L. 3 AGOSTO 1998, N. 267 – INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE DELLE AREE
A RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO.**

**ASSEVERAZIONE
(Art. 4 D.G.R. 13/12/2002, n. 3637)**

per **STUDIOTRE ASSOCIATI**

dott. ing. Sergio ZANDONELLA NECCA

dott. arch. Gianfranco AGOSTINETTO

LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267
INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE DELLE AREE
A RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO.
INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI.

ASSEVERAZIONE
(Art. 4 D.G.R. 13/12/2002, n. 3637)

I sottoscritti:

- dott. ing. Sergio ZANDONELLA NECCA, Nato a Comelico Superiore (BL), il 04.09.1952, Residente a Comelico Superiore, Via Valgrande 15, Frazione di Padola, Codice Fiscale: ZND SRG 52P04 C920Y, Iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Belluno con il n° 270.

- dott. arch. Gianfranco AGOSTINETTO, nato a Fontanelle (TV) il 18.10.1952, residente in Pieve di Cadore, Via Nazionale 62, Codice Fiscale GST GFR 52R18 D674E, iscritto all'Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Belluno con il n. 069,

che agiscono nella sottoscrizione della presente in qualità di professionisti incaricati della Variante 1/2015 al Piano Regolatore Generale del Comune di San Nicolò di Comelico, redatta ai sensi della lettera l) comma 4, art. 50, della legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61, vista la Deliberazione della Giunta Regionale 13 dicembre 2002, n. 3637, preso atto della L. 3 agosto 1998, n. 267 – Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici. –

Premesso:

- che il Comune di San Nicolò di Comelico è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Delibera Giunta Regionale n. 4451 del 18/10/1977.
- che il Comune si è dotato di una variante al Piano Regolatore Generale approvato con Delibera del Consiglio Comunale N. 41 del 03.09.1983 (VARIANTE 1983) e successive modifiche ed integrazioni all'apparato tecnico-normativo, in particolare l'introduzione del regolamento relativo alle "COSTRUZIONI ACCESSORIE" approvato con la variante parziale del 15 maggio 1992 (Delibera di Giunta Regionale N. 2826).
- Che, con deliberazione di Consiglio Comunale N. 27 del 18.12.2007, è stata adottata la variante urbanistica parziale al P.R.G. di adeguamento al Piano d'Area "Comelico - Ost Tirol",
- Che detta variante è stata definitivamente approvata con deliberazione n. 38/2011
- Che con Delibera del Consiglio Regionale n. 830 del 15 marzo 2010 è stata adottata la Variante n. 3 al Piano d'Area Comelico – Ost Tirol;
- Che con Delibera di Giunta Regionale n. 926 del 05 luglio 2011 è stata definitivamente approvata la Variante n. 3 al Piano d'Area Comelico – Ost Tirol;

Considerato:

- che la proposta variante 1/2015 P.R.G. al P.R.G. comunale, interviene con una definizione cartografica, che non incide sul perimetro della zonizzazione G3 esistente, e con una integrazione alle NTA – art. 16.
- che è di modesta entità, conforme ai disposti dell'art. 48 primo comma della L.R. 11/2004 e non comporta variazione del dimensionamento del P.R.G. vigente;
- che è dettata dalla necessità di consentire la piena funzionalità ed efficienza di un piccolo parco tematico attraverso la manutenzione di un modesto manufatto in legno esistente e l'eventuale realizzazione di modeste strutture lignee a supporto del parco.

Di seguito provvediamo a una sommaria descrizione della variante introdotta al P.R.G. vigente, descrizione che è leggibile, in modo puntuale e dettagliato, nella Relazione Illustrativa e nelle Norme Tecniche di Attuazione Art. 16 ZTO G 3. Che vengono allegare alla presente asseverazione

VARIANTE ALL'ART. 16 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

NORMA VIGENTE

ART. 16 – AREE DI RISPETTO G.

G 3) A verde privato: queste aree sono vincolate a verde privato e comportano l'obbligo della sistemazione e della manutenzione dei giardini, dei parchi, degli spazi liberi e del relativo patrimonio arboreo.

NORMA IN PROGETTO

ART. 16 – AREE DI RISPETTO G.

G 3) A verde privato: queste aree sono vincolate a verde privato e comportano l'obbligo della sistemazione e della manutenzione dei giardini, dei parchi, degli spazi liberi e del relativo patrimonio arboreo.

G. 3.1) Parco della fauna alpina: in tale sottozona sarà possibile la specifica destinazione a Parco della fauna alpina.

In tale sottozona sono vietati:

- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura;
- la costruzione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, salvo quanto successivamente specificato;
- l'attività venatoria, e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna selvatica;
- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea;
- la libera circolazione di cani;
- l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
- lo svolgimento o l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli;
- l'accensione di fuochi all'aperto.

In tale sottozona sono consentiti:

- le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone promossi direttamente dall'Ente;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di osservazione a fini didattici;
- il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti e, a tale fine, realizzati - la manutenzione ordinaria e straordinaria del perimetro recintato e degli eventuali sentieri tematici;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e il ripristino tipologico dei fabbricati esistenti, nel rispetto delle classificazioni e delle indicazioni contenute nelle presenti norme;
- la possibilità di realizzare, compreso l'edificio esistente, non più di tre eventuali corpi e/o volumi accessori completamente in legno, realizzati con il sistema a telaio o a castello, purché a servizio esclusivo dell'area destinata a Parco della Fauna Alpina e a essa funzionali. Tali fabbricati, ognuno della dimensione massima pari a 6,00 x 6,00 metri in pianta (estradosso telaio portante), un'altezza massima, all'intradosso del colmo, non superiore a 4,00 metri ed una pendenza delle falde compresa tra 30% e 50%. Le eventuali costruzioni dovranno essere inserite in modo armonioso e rispettoso del sito, dovranno essere inoltre realizzate esclusivamente in legno, con tetto a due falde e colmo orientato nel senso della massima pendenza. Inoltre dovranno essere esclusivamente a servizio dell'area utilizzata come Parco della Fauna Alpina.

Al decadere dell'attività "Parco della fauna alpina", le costruzioni dovranno essere rimosse nell'arco di anni due dalla definitiva cessazione ed il sito interessato dovrà essere ripristinato e adeguatamente sistemato. Contestualmente andranno anche rimosse eventuali recinzioni, palificate, e tutti i manufatti accessori legati all'attività e alla operatività del parco.

Riteniamo, viste tali premesse, che detta variante non comporti trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico.

Come sopra specificato, la variante 1/201 con l'integrazione all'art. 16 delle Norme Tecniche di cui sopra, sono relative alla possibilità di migliorare la funzionalità del parco tematico insistente nel territorio del comune di San Nicolò di Comelico.

Tutto ciò premesso e considerato

SI ASSEVERA

La non necessità della valutazione idraulica per la VARIANTE 1/2015 (N.T.A. – art. 16) - del Piano Regolatore Generale del Comune di San Nicolò di Comelico, redatta ai sensi della lettera l) comma 4, art. 50 della legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61.

Pieve di Cadore, li

In fede

dott. ing. Sergio ZANDONELLA NECCA

dott. arch. Gianfranco AGOSTINETTO